



Amministrazione Provinciale - Catanzaro

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 90/13 DEL 28/11/2007

Il Vice Segretario Generale
Dott. Manlio IMPERA

REGOLAMENTO PROVINCIALE AUTOSCUOLE

ART.1

GENERALITA' E FONTI NORMATIVE

Le funzioni inerenti la Vigilanza tecnica ed amministrativa nonché ricevere la Dichiarazione di Inizio Attività delle Scuole per conducenti di veicoli a motore sono attribuite alle Province dalle Regioni a Statuto ordinario, ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. 24.07.1977 n.616 (attuazione delega di cui all'art. 1 della Legge 382/75).

La materia del settore è regolata dal D.M. n. 301 del 03.08.1990 art. 123 del Nuovo Codice della Strada, art. 335 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e D.M. 317 del 17.05.1995.

D.L. n.7 del 31 gennaio 2007 art.10 c. 5 convertito in legge n. 40 del 02/04/2007

I compiti delle province in materia di Dichiarazione di Inizio Attività e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento.

ART. 2

SCOPI E LIMITI DELLE ATTIVITA' DELLE AUTOSCUOLE

Le Scuole hanno per scopo esclusivamente la formazione, l'educazione stradale e l'addestramento dei conducenti di veicoli a motore.

Le Autoscuole possono svolgere, oltre all'attività di insegnamento alla guida, così come previsto dall'art. 335 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni nonché tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 della Legge 08.08.1991, n.264.

Le autoscuole si distinguono in:

- a) - Autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione dei candidati per
- il conseguimento della patente di guida delle categorie A, B,C, D,E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C e D;
 - ai relativi esami di revisione delle patenti;

- Alla formazione per il conseguimento della Carta di Riqualificazione del Conducente (CQC)
 - Il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;
 - Il rilascio dell'attestato di frequenza ai corsi di recupero punti della patente per tutti i tipi di patente;
- b) - Autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati per:
- il conseguimento della patente di guida della categoria A, e B, e delle patenti speciali corrispondenti;
 - gli esami di revisione delle patenti A e B e speciali corrispondenti;
 - il rilascio dell'attestato di frequenza ai corsi di recupero punti della patente per le patenti A e B e speciali corrispondenti;
 - il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;

Ogni altra attività senza la Dichiarazione di Inizio Attività o svolta oltre i limiti della Dichiarazione, deve essere segnalata dal Presidente della Provincia o dall'Assessore delegato alle Autorità di Polizia, dando ad essa la collaborazione necessaria per la repressione degli esercizi abusivi e ciò in aggiunta alle sanzioni previste dall'art. 17 del presente regolamento nei confronti di titolari o di personale di scuola o altri soggetti nei casi in cui venissero accertate responsabilità degli stessi.

L'attività didattica, l'insegnamento teorico ed esercitazioni di guida della Scuola è da svolgersi nell'ambito del Comune per il quale la dichiarazione è stata effettuata.

Le esercitazioni di guida si possono svolgere, così come previsto dal Codice della Strada sia su strade urbane che extraurbane, senza alcuna limitazione territoriale.

ART. 3

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' (DIA) ALL'ESERCIZIO DELLE AUTOSCUOLE

L'apertura di nuove Scuole per conducenti di veicoli a motore (autoscuola) è soggetta alla sola Dichiarazione di Inizio Attività, redatta in carta legale e sottoscritta dal richiedente dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società, da presentare all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli Standard tecnico – organizzativi previsti dalla stessa normativa).

Per rendere operativa la dichiarazione di inizio attività, DIA, disciplinata dall'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, N. 241), le richiedenti scuole per conducenti di veicoli a motore debbono ottemperare a quanto richiesto dal Decreto 317 del 17.05.1995 e dall'art. 123 del Nuovo Codice della Strada, sia per quanto riguarda la capacità finanziaria del titolare, i requisiti morali di idoneità tecnica del personale, sia per quanto attiene l'idoneità, nonché la proprietà o libera disponibilità dell'attrezzatura tecnica dei locali, dell'arredamento, del materiale didattico per l'insegnamento teorico e dei veicoli per le esercitazioni di guida.

ART. 4

DICHIARAZIONE DI APERTURA

Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare **deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti (ART.5) prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede e deve essere preposto un responsabile didattico, in**

organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell' idoneità tecnica dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente.

La Dichiarazione, redatta su carta legale, va rivolta al Presidente della Provincia di Catanzaro e deve contenere, mediante autocertificazione ai sensi de DPR 445/00:

- dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
- la denominazione della Scuola e la sua esatta ubicazione;
- il tipo di Scuola che si intende aprire (A o B art. 335 comma 10 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

La domanda dev'essere corredata dai seguenti documenti:

- copia conforme all'originale, del Diploma di Istituto di istruzione secondaria di II° grado o autocertificazione;
- abilitazione, in originale, quale insegnante di teoria e istruttore di guida;
- copia conforme all'originale della patente di guida dalla quale risulti la categoria e la scadenza della stessa;
- Documentazione dalla quale risulti l'esperienza biennale (contratto di assunzione, versamenti contributivi ecc...)
- Autocertificazione attestante la data di nascita, residenza, cittadinanza italiana; situazione di famiglia;
- autocertificazione, dalla quale risulti che l'istante non è dipendente dallo Stato di Enti Pubblici e di Aziende Private;
- capacità finanziaria per un importo paria € 25.822,84 (euroventicinquemilaottocentoventidue/84)
- autocertificazione *certificato penale*.

Se la DIA è presentata da una s.n.c. o da una s.a.s. i dati individuali e relativi documenti devono essere indicati e presentati, rispettivamente, da tutti i soci e dai soci accomandatari.

Se la DIA è presentata da una Cooperativa S.r.l. da una S.p.A. o da una Società in accomandita per Azioni i dati di cui sopra e relativi documenti, devono essere indicati e presentati dal Legale Rappresentante.

Inoltre, in caso di richiesta di Società occorre presentare la seguente documentazione:

1. Società semplice: copia dell'atto costitutivo;
2. Società in nome collettivo o in accomandita semplice: copia dell'atto costitutivo;
3. Società Cooperative a responsabilità limitata o illimitata:
 - Copia conforme all'originale dell'atto costitutivo registrato e dello statuto;
 - certificati comprovanti l'iscrizione della Società nei registri delle imprese.
4. Società per Azioni in accomandita per azioni a responsabilità limitata:
 - copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - certificati comprovanti l'iscrizione della Società nei registri delle Imprese;

Le persone fisiche o giuridiche per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, debbono essere garantite da fidejussione bancaria pari a € 25.822,84 ovvero un'attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche rilasciata da parte di:

- a) Aziende o Istituti di Credito;
- b) Società Finanziarie con capitale Sociale non inferiore a € 2.582.284,50 (euro duemilionicinquecentoottantaduemiladuecentoottantaquattro/50)

c) Certificato attestante la proprietà di beni immobili, liberi da gravami ipotecari, di valore non inferiore a € 51.645,69;

L'attestazione riferita ad un importo € 25.822,84 deve essere formulata e sottoscritta nel modo seguente:

ATTESTAZIONE

A richiesta dell'interessato si attesta che questo Istituto (o Società) ha concesso al Signor nella forma tecnica di un affidamento di €

ART. 5 **CONDIZIONI PER L'EFFICACIA DELLA DIA(REQUISITI)**

La DIA può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni 21, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, diploma di istruzione di II° e abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno esperienza biennale.

Per le persone giuridiche i requisiti dal presente articolo, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.

La DIA non può essere presentata da :

- delinquenti abituali, ai sensi dell'artt. 102 e 103 del codice penale;
- delinquenti professionali, ai sensi dell'art. 105 del codice penale;
- delinquenti per tendenza, ai sensi dell'art. 108 del codice penale;
- coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione prevista dall'art. 120, comma 1 del Nuovo Codice della Strada;
- Coloro che siano stati dichiarati interdetti o inabilitati;
- Coloro che hanno cause di divieto o decadenza previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia);

Le Province vigilano e verificano la regolarità degli atti amministrativi di cui sopra e di quanto previsto dal presente Regolamento.

La documentazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, deve essere presentata, al momento della presentazione della DIA completa in tutte le sue parti .

Il Dirigente del Settore, procede ad una prima valutazione delle domande per verificare l'esistenza delle condizioni e dei requisiti indispensabili per l'apertura e dà comunicazione scritta, nei termini previsti dalle norme al richiedente, se i requisiti non sono idonei per l'inizio dell'attività.

Contemporaneamente, a quanto sopra, si procederà alla richiesta della documentazione mancante bloccando i termini del procedimento e se entro i termini richiesti non sarà trasmesso quanto richiesto, la pratica verrà definita negativamente ed archiviata, dando comunicazione al richiedente indicando tempi e modalità di eventuale ricorso.

Il personale di una Scuola per conducenti di veicoli a motore deve essere composto da uno o più insegnanti e da uno e più istruttori che possono cumulare dette funzioni nella stessa Scuola o in Scuole diverse non superiori a due.

L'Autoscuola può utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonché lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Al personale insegnante di più Autoscuole, appartenenti ad un titolare o ad una Società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi, fermo restando che il titolare dichiara che la funzionalità della propria Scuola resta assicurata.

Tale dichiarazione deve recare in calce apposita annotazione della Provincia contenente il parere in merito.

Il personale delle Autoscuole deve essere in possesso de requisiti morali analoghi a quelli richiesti per i titolari di Scuola e dei requisiti di idoneità tecnica di cui ai seguenti punti:

Insegnanti di teoria

- a) la patente di guida almeno della cat. “B” o “ B Speciale”;
- b) certificato di idoneità tecnica “ABILITAZIONE” all’esercizio di Insegnante di teoria.

Istruttori di guida

- a) la patente di guida della cat. “A” e “D – E” ovvero “A” e “D”;**(A,C,D)**
- b) certificato di idoneità tecnica “ABILITAZIONE” all’esercizio di Istruttore

ART.6

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA RELATIVA AL PERSONALE DELLE AUTOSCUOLE.

- Domanda di assunzione o di conferimento di incarico (**in bollo**) a firma del titolare;
- Dichiarazione, sottoscritta, di accettazione di incarico;
- autocertificazione con la quale l’interessato dichiara di essere o meno dipendente dello Stato, Enti Pubblici o Aziende Private con le precisazioni, in caso affermativo, della dipendenza e degli orari di lavoro osservati. In tal caso va presentato anche uno specifico nulla-osta, da parte del datore di lavoro “ primario” e, in mancanza di detto nulla-osta, l’attività richiesta deve essere segnalata al predetto datore di lavoro per le determinazioni di competenza in relazione ad eventuale incompatibilità connesse alla menzionata dipendenza;

ART. 7

SUPPLENZE

Se una Autoscuola rimane sprovvista dell’unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un’altro, il Dirigente del Settore Trasporti, può consentire che il titolare medesimo possa utilizzare quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o un istruttore di altra Scuola o Centro di Istruzione già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi.

ART.8

PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI INSEGNANTE E DI ISTRUTTORE

Gli Insegnanti e gli Istruttori, per poter esercitare le funzioni a cui sono abilitati, devono essere in possesso di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Dirigente del Settore, e il Certificato di Abilitazione deve sempre rimanere presso la Direzione della Scuola Guida.

Per il passaggio del personale previsto in organico da una Scuola già autorizzata ad un’altra anch’essa autorizzata, il nulla osta viene concesso dal Dirigente del Settore previa sostituzione del tesserino.

Prima di rilasciare tale nulla osta il Dirigente deve fare acquisire agli atti una domanda in tal senso della Scuola richiedente, e, la Scuola cedente, deve documentare che la funzionalità della stessa è assicurata nel rispetto delle unità di personale previsto.

Il tesserino è richiesto dalla Scuola con apposita domanda corredata dalla dichiarazione autenticata e di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato e dal certificato di idoneità dello stesso.

Il tesserino di riconoscimento viene rilasciato agli interessati tramite la Scuola da cui dipendono.

Su ogni tesserino di riconoscimento deve essere applicata una marca da bollo da € 14,60 (o quella legale in corso) da annullare con bollo dell'Ufficio e sulla prima pagina interna va riportata, nelle apposite righe, la denominazione ufficiale della Scuola.

Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, per qualsivoglia motivo (licenziamento, dimissioni, passaggio ad altra Scuola, ecc.) il titolare della Scuola ritira il tesserino al dipendente (al quale era stato consegnato durante il periodo di servizio prestato),dandone tempestiva comunicazione alla Provincia e restituendo lo stesso per la custodia agli atti.

Il personale nello svolgimento delle proprie funzioni deve sempre accompagnare il tesserino di riconoscimento alla patente di cui è in possesso e i cui estremi sono annotati sul tesserino stesso.

Identica procedura si adotta anche per il rilascio successivo al primo della tessera in questione richiesto a seguito di smarrimento o deterioramento dello stesso.

ART. 9

A) LOCALI, ARREDAMENTO E MATERIALE DIDATTICO

I locali dell'Autoscuola e dei Centri di Istruzione, riconosciuti idonei dalla Provincia, comprendono:

- a) un'aula di almeno mq. 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
- b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;
- c) servizi igienici composti da bagno ed antibagno, illuminati ed areati;
- d) i locali devono essere dichiarati idonei ai sensi del D.P.R. 380/2001 (abbattimento delle barriere architettoniche) se l'autoscuola svolge la preparazione a soggetti utilizzatori di tale DPR;

L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal Regolamento Edilizio vigente nel Comune in cui ha sede l'Autoscuola

I criteri dettati nel presente articolo non si applicano alle Autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 317 del 17/5/95, che regola la materia, anche se negli stessi locali si svolge attività di consulenza di cui alla Legge n. 264 dell'8/8/91; tali criteri si applicano anche alle Autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto o di chiusura del traffico della strada, in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del DM 17 MAGGIO 1995 n. 317.

B) DOCUMENTAZIONE PER LA DISPONIBILITA' DEI LOCALI

- a) n. 2 planimetrie dei locali adibiti all'attività di autoscuola, in scala 1:100, asseverata da un tecnico abilitato, redatta in forma tecnica e con l'indicazione delle quote, delle superfici e dell'altezza dei locali;
- b) documento comprovante la proprietà dei locali o copia del contratto di locazione registrato o dell'atto di comodato registrato;
- c) certificato dell'Ufficio Sanitario della ASL attestante che i locali prescelti non presentano alcun inconveniente igienico e possono quindi essere adibiti a Scuola Guida;
- d) certificato di agibilità e di destinazione d'uso relativo ai locali di cui alla lettera a), rilasciato dal Comune;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del richiedente, in cui viene attestato il possesso, presso i locali dell'autoscuola, del materiale di arredamento e delle attrezzature tecnico – didattiche previste;

- f) originale o copia conforme dell'eventuale atto di delega della rappresentanza legale;
- g) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; nel caso di società, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale o suo delegato;

C) ARREDAMENTO DIDATTICO

L'Arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:

- a) una cattedra o un tavolo per l'insegnamento;
- b) una lavagna dalle dimensioni minime di metri 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa;
- c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo.

D) MATERALE PER LE LEZIONI TEORICHE

Il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito da:

- a) - una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
- b) - un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;
- c) - tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco, e la loro funzione;
- d) - tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
- e) - tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
- f) - pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
- g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa di iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
- h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata.

Inoltre le Autoscuole di cui al punto a), comma 10, dell'art.335 de decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) che non aderiscono ad un Centro di Istruzione sono dotate del materiale didattico di cui ai seguenti punti:

- i) una serie di cartelli raffiguranti i motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
- j) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
- m) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.

Se le Autoscuole dispongono di pannelli luminosi, sistemi audiovisivi, computers, possono essere adeguatamente ridotte le tavole raffiguranti quanto previsto dal presente articolo, fermo restando l'obbligo per quelle indicate ai punti a) c) e) i), ed il materiale didattico previsto ai punti h) ed m).

Le autoscuole possono, altresì, attrezzarsi per l'insegnamento con sistemi audiovisivi interattivi.

Per il materiale dell'arredamento didattico e per quello delle lezioni teoriche, devono essere presentate fatture saldate che ne comprovino l'acquisto (da presentare in originale o fotocopia autenticata).

In caso di indisponibilità temporanea del materiale didattico per lavori da eseguire allo stesso o ai locali dovrà essere dato tempestivo preavviso al Settore Trasporti della provincia con l'indicazione della durata degli stessi.

ART. 10
MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI DI GUIDA

Il materiale didattico per le esercitazioni di guida e per l'effettuazione dei relativi esami è diverso a seconda che l'autoscuola sia tra quelle comprese al punto a) o b) dell'art. 335, comma 10, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n.495).

Le autoscuole ivi comprese al punto a) del citato art. 335 devono essere dotate di:

- a) motociclo senza sidecar con cilindrata superiore a 120 cmc. che raggiunge una velocità di almeno 100km/h;
- b) veicolo a motore della Cat. "B" a quattro ruote, che deve poter raggiungere la velocità di almeno 100 km./h.;
- c) veicolo a motore della Cat. "C" con una massa massima autorizzata di almeno 10.000 Kg. e di una lunghezza di almeno 7 metri che raggiunge la velocità di 80 Km/h.;
- d) veicolo della Cat. "D" la cui lunghezza non deve essere inferiore a 9 metri e che deve raggiungere la velocità di almeno 80Km/h;
- e) autoarticolato con una massa massima autorizzata di almeno 18.000 kg ed una lunghezza di almeno 12 metri che raggiunga la velocità di almeno 80 Km/h, o complesso costituito da un veicolo d'esame della cat. "C" e da un rimorchio avente una lunghezza di almeno 4 metri, la cui massa massima autorizzata è di almeno 18.000 Kg. e la lunghezza di almeno 12 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 Km/h o un autobus di cui al punto d) con un rimorchio di almeno 4 metri.

Le autoscuole ricomprese al punto b) del citato art. 335 sono munite dei veicoli previsti ai punti a) e b) del presente articolo.

Tutti i veicoli sono muniti di cambio di velocità manuale e, ad eccezione di quello di cui al punto a) di doppio comando almeno per la frizione ed il freno. Tale installazione risulta dalla carta di circolazione. I veicoli indicati alla lettera c) e lettera e) escluso l'autobus, oltre che ad uso esclusivo di Autoscuola, sono considerati ad uso speciale in base all'art. 54, lettera g), del Codice della Strada in quanto attrezzati conformemente alle disposizioni impartite dalla M.C.T.C.. I veicoli indicati ai punti a) e b) possono essere utilizzati per uso privato purché su quelli di cui al punto b) i doppi comandi vengano resi inoperanti e sui veicoli di cui ai punti a) e b) a condizione di rinunciare all'agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà.

Tutti i veicoli sono immatricolati a nome del titolare dell'Autoscuola dell'Ente della Società o del Consorzio che ha istituito il Centro di Istruzione e possono essere utilizzati presso Autoscuole diverse facenti capo ad un unico titolare o Ente o Società purché venga rispettato il numero minimo di una autovettura per ogni Autoscuola come previsto dall'art. 12 del D.M. 301 / 90. Per i motocicli e i mezzi pesanti non si fa riferimento al numero minimo.

Non sono più ammesse comproprietà o disponibilità dei veicoli tra più Scuole non comprese in un unico Centro di Istruzione.

La dotazione per le esercitazioni di guida e gli esami deve comprendere veicoli corrispondenti alle categorie di patente per le quali le Autoscuole sono autorizzate e deve essere di proprietà dell'Autoscuola.

E' ammesso anche il ricorso all'utilizzo dello strumento contrattuale del leasing.

I veicoli sono muniti di apposite scritte "Scuola Guida" conformemente a quanto stabilito dall'art. 334 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495.

Per dismettere od inserire veicoli nel parco veicolare il titolare o il legale rappresentante dell'Autoscuola o il responsabile del Centro di Istruzione richiede apposito aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'art. 78 del Codice della Strada al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile dei Trasporti in Concessione. Questo provvede a comunicarlo tempestivamente all'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione all'attività di Autoscuola, anche nel caso in cui essa aderisca ad un Consorzio.

Tutti i veicoli devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti in materia assicurativa e ai relativi massimali, sia per le esercitazioni di guida, che per l'effettuazione degli esami. Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti delle categorie speciali e della categoria B-E è ammesso l'uso di veicoli di proprietà dell'allievo o di terzi che ne hanno autorizzato l'uso.

ART. 11 **SOPRALLUOGO**

A conclusione della fase istruttoria, anche in regime di operatività della DIA, l'ufficio si riserva di effettuare da parte del personale incaricato, un eventuale sopralluogo nella istituenda Scuola Guida per accertare l'esistenza e la rispondenza alle varie prescrizioni previste dal presente regolamento di attrezzature, locali, arredamento, materiale didattico e veicoli a motore (requisiti).

All'uopo viene stilato un verbale contenente un parere sulla corrispondenza dei requisiti dichiarati.

ART. 12 **PUBBLICITA'**

Eventuali manifesti pubblicitari, avvisi sulla stampa, volantini, comunicati radio, diapositive ecc. dovranno ottenere il preventivo nulla osta dalla Provincia prima della comunicazione al pubblico.

Il testo delle comunicazioni pubblicitarie predette, anche se non contenenti tariffe, deve essere altresì sempre improntato all'importanza dell'insegnamento, che nelle scuole ha priorità rispetto alle ragioni commerciali; non è pertanto ammissibile che nelle comunicazioni stesse si parli di "promozioni garantite" perché le promozioni sono garantite non dalle Scuole ma soltanto dal superamento dell'esame di idoneità, oppure di "patenti assicurate" perché la patente solo dopo che sia stata rilasciata dalla M.C.T.C.; possono essere invece usate frasi quali, ad esempio, "preparazioni assicurate", oppure "corsi regolamentari", ecc. ecc..

ART. 13 **ORARI**

Ogni scuola guida deve comunicare alla Provincia l'orario delle lezioni teoriche, dando tempestiva notizia d'eventuali variazioni. I titolari delle scuole sono tenuti a comunicare i periodi di chiusura delle stesse. Eventuali sospensioni dell'attività possono essere autorizzate per documentata necessità per un periodo non superiore ai 90 giorni, eventualmente rinnovabili in eventuali circostanze e anche in relazione alle scuole guida esistenti nel territorio.

ART. 14 **CORSI DI INSEGNAMENTO**

1- I corsi d'insegnamento sono i seguenti:

- 1) Corsi normali: per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti di guida A-B-C-D-E, A speciale, B speciale, C speciale, D speciale;
- 2) corsi speciali:
 - a) Alla formazione per il conseguimento della Carta di Riqualificazione del Conducente (CQC)
 - b) per i candidati al conseguimento della patente di categoria "A" già in possesso di una patente di guida di altra categoria;
 - c) di per i candidati al conseguimento della patente di categoria "B" già in possesso di una patente di guida della categoria "A";
 - d) per i candidati al conseguimento della patente di categoria "D" già in possesso di patente di categoria "C";
 - e) per i candidati al conseguimento di patente di altra categoria già in possesso di patente di categoria "E";
 - f) per i candidati che non abbiano conseguito l'idoneità di una prova d'esame o che siano stati respinti alla seconda prova definitiva o all'esame di revisione della patente;
- 2- i corsi di cui al presente articolo sono effettuati esclusivamente dalle Autoscuole autorizzate ai sensi dell'art. 123 del Codice della Strada.

ART 15

DURATA E MODALITA' DEI CORSI

- 1- Ogni corso ha uno svolgimento non inferiore alla durata sottoindicata e comunque comprendente lezioni teoriche di almeno 1 ora ciascuna, per un massimo di ore complessive non inferiori a quanto appresso indicato, ed esercitazioni pratiche di almeno 30 minuti ciascuna:

1) corsi normali:

- a) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli di categoria "A" e "A" speciale;
- b) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria "B" e "B" speciale;
- c) almeno 20 ore di lezione di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per i veicoli della categoria C-D-E-,C speciale, D speciale;

2) corsi speciali:

almeno 5 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida di ogni categoria e almeno 10 ore per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP).

- 2- La determinazione del numero e delle ore di lezioni di guida sono lasciate al giudizio dell'istruttore e del titolare dell'Autoscuola i quali prima della presentazione agli esami devono dichiarare sulla scheda di guida che l'allievo ha raggiunto una abilità alla guida sufficiente per sostenere l'esame.

ART. 16

VIGILANZA E SANZIONI

VIGILANZA

1. La vigilanza, amministrativa e tecnica, sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta alla Provincia.
2. sono soggette a vigilanza tutte le attività di autoscuola e di centro di istruzione.

3. La Provincia esercita l'attività di vigilanza tramite i funzionari preposti del Settore competente in materia di Trasporti, muniti di apposita tessera di riconoscimento.
4. I soggetti di cui al comma precedente possono, per l'accertamento delle violazioni di competenza, assumere informazioni e procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
5. I soggetti di cui al comma 3) effettueranno, altresì, controlli per verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata richiesta la DIA.
6. qualora, nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.

SANZIONE

1. Qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o dal legale rappresentante dell'autoscuola o dal responsabile del Centro di Istruzione nell'ambito dello svolgimento della attività che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Regolamento e per il quale non siano già previste dalle suddette norme specifiche sanzioni, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00;
2. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio.
3. quando a seguito di un provvedimento di diffida, e nei termini nello stesso provvedimento stabiliti, ai sensi del precedente comma, il soggetto non rimuova il comportamento o fatto causa della violazione, l'efficacia della DIA sarà SOSPESA PER UN PERIODO DA UNO A TRE MESI.
4. Inoltre è SOSPESA DA UNO A TRE MESI quando:
 - a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
 - b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano piu' ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri o dal competente Settore Trasporti Provinciale;
 - c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, o dal competente Settore Trasporti Provinciale ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.
5. L'esercizio dell'autoscuola E' REVOCATO quando:
 - a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
 - b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
 - c) siano stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
- 5.bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo e' perimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.
6. Qualora il titolare o il legale rappresentante dell'autoscuola sia condannato con sentenza definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 5 comma 3 del presente regolamento, sarà preso provvedimento di chiusura.
7. Durante il periodo di sospensione l'autoscuola non può esercitare l'attività. L'esercizio della predetta attività durante tale periodo comporta la perdita dell'efficacia della DIA e pertanto la chiusura dell'attività.
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale

svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.

9. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola.
Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000.
Si applica inoltre il disposto del comma 5-bis del presente articolo.
10. Le disposizioni di cui al punto 4 e 5 sono fatte valere anche per il Centro di Istruzione qualora i fatti siano commessi dal relativo responsabile ed il consorzio non provveda, entro trenta giorni dalla avvenuta notizia del fatto, a sostituire il responsabile del Centro di Istruzione con altro in possesso dei requisiti richiesti.
11. L'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento è il Dirigente competente in materia di trasporti della Provincia.

ART. 17

CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI

1. Se a seguito di sopralluogo o di segnalazione, sarà accertata una violazione, questa sarà contestata immediatamente, oppure ne saranno notificati gli estremi, entro il termine di novanta giorni, per i residenti nel territorio italiano, o di trecentosessanta giorni, per i residenti all'estero, all'interessato ed eventualmente, a chi sia obbligato in solido. Il termine decorre dalla data dell'accertamento.
2. Qualora ricorresse il caso di cui al comma 1, la notificazione potrà essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un funzionario della Provincia.

ART. 18

SCRITTI DIFENSIVI

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o della notificazione degli estremi della violazione di cui all'art.18 Comma 1, gli interessati potranno far pervenire al Dirigente competente scritti difensivi e documenti, potendo chiedere anche di essere sentiti.
2. Il Dirigente sente l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esamina i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi.
3. Il Dirigente, qualora ritenga accoglibili gli argomenti esposti negli scritti difensivi, emette ordinanza motivata di archiviazione. Diversamente, determina la sanzione dovuta e, nei casi previsti, ne ingiunge il pagamento.

ART.19

COMUNICAZIONE DI AVVIO PROCEDIMENTO

1. Tutte le sanzioni previste dal presente Regolamento saranno applicate previa comunicazione agli interessati di avvio procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

ART. 20 **TRASFERIMENTO DI SEDE**

Il trasferimento della sede dell’Autoscuola nell’ambito dello stesso Comune o altro comune, non comporta la decadenza dell’idoneità alla sede originaria , bensì attraverso la comunicazione, verificato il pieno soddisfacimento delle prescrizioni regolamentari (art.9 del Regolamento Provinciale) può effettuare il trasferimento.

ART. 21 **VARIAZIONE DEL TITOLARE**

- 1) Nel caso di impedimento del titolare dell’autoscuola, o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di Società o Ente, è consentito il proseguimento dell’esercizio dell’attività dell’Autoscuola, previo nulla-osta della Provincia, mediante la nomina di un sostituto che abbia gli stessi requisiti per il soggetto impedito, per non più di sei mesi.
- 2) Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale_o a titolo particolare, l’avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di una autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest’ultima deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.
- 3) Se l’apertura è avvenuta in favore di una Società o do un Ente, l’ingresso, il recesso e/o l’esecuzione di uno o più soci (da documentare con l’esibizione della copia autenticata del relativo verbale) deve essere comunicata al Dirigente della Provincia che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della Società o Ente non siano tali da comportare la comunicazione di una nuova apertura.
- 4) Nell’ipotesi di apertura intestata a Società semplice, il recesso e l’esecuzione di uno o più soci comportano la richiesta di un’autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest’ultima, a seguito di richiesta corredata della copia autenticata della scrittura privata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari della Dichiarazione di Inizio Attività
- 5) Nell’ipotesi di trasformazione da Ditta individuale a Società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o il socio amministrativo e contestuale revoca dell’autorizzazione precedente
- 6) Se varia la sola denominazione dell’Autoscuola senza nessuna modifica sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento dell’intestazione dell’autoscuola senza dar corso alla comunicazione di una nuova apertura. I titolari di Autoscuola autorizzate anteriormente alla data del 26 aprile 1988, possono trasformare la propria Ditta individuale in Società, aventi o meno personalità giuridica ed assumere nelle stesse la qualità di legale rappresentante o di responsabilità nei Centri di Istruzione.
Analogamente è consentito alle medesime Autoscuole di trasformare la Società in Ditta individuale.

ART.22 **RINUNCIA ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’**

In caso di rinuncia all’attività deve essere presentata una dichiarazione (in bollo e con firma autenticata del titolare) indirizzata al Presidente della Provincia, con la quale il titolare medesimo rinuncia formalmente e incondizionatamente alla stessa.

A tale scopo occorre allegare:

- tessera del personale (insegnante e istruttore).

Qualora l'eventuale nuovo titolare desideri conservare la denominazione della Scuola Guida rinunciataria, deve produrre una autorizzazione sottoscritta dal precedente titolare.

ART.23

SPESE

Il titolare di ogni Scuola, per ciascun provvedimento di DIA, dovrà corrispondere al Settore Trasporti della Provincia la somma di euro 50,00 (su c/c n.279885 intestato a Amministrazione Provinciale di Catanzaro).- causale : diritti di segreteria.

Inoltre, annualmente, dovrà corrispondere la somma di euro 100,00 per spese accertamenti in loco e/o trasferimenti delle sedi operative, sopralluoghi e vigilanza. Le somme sopraindicate possono subire modifiche, senza che debba essere modificato il regolamento, con atto ufficiale da parte dell'Amministrazione.

ART. 24

CENTRI DI ISTRUZIONE

E' data facoltà a due o più Autoscuole a consorziarsi secondo quanto disposto dal Codice Civile (artt.2602 e seguenti), e costituire Centri di Istruzione Automobilistica. Se le singole Autoscuole demandano al Centro di Istruzione anche l'effettuazione dei corsi teorici, indicano tra l'altro, a questo Settore Trasporti e all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di Catanzaro di cui all'art. 123, comma 7, del Codice della Strada:

- a) le generalità degli insegnanti;
- b) l'ubicazione dei locali da adibire all'attività del Centro così come previsto dall'art 9 del presente Regolamento.

I consorzi comunicano, altresì, alla stessa autorità:

- a) la denominazione delle Autoscuole aderenti;
- b) il responsabile del Centro di Istruzione;
- c) le generalità degli istruttori
- d) l'ubicazione della sede del Centro.

Il Centro di Istruzione deve essere dotato di:

- a) veicoli necessari per assolvere alle funzioni demandate dalle Autoscuole aderenti;
- b) Attrezzatura didattica di cui all'art.9 del presente Regolamento.

Il responsabile del Centro di Istruzione deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i titolari di Autoscuola, così come previsto dall'art, 123 del Codice della Strada e del presente Regolamento.

Le Autoscuole consorziate continuano ad esercitare le loro attività singolarmente, purché siano dotate, tra l'altro, dei locali, degli insegnanti, degli istruttori e dei veicoli necessari per l'esercitazione e la presentazione agli esami degli allievi iscritti nei propri registri, e non inviati al Centro di Istruzione, nonché della prescritta attrezzatura didattica. Tale attività può essere limitata all'effettuazione dei corsi teorici e pratici, o solo teorici, o solo pratici per il conseguimento di determinate categorie di patenti.

Ai Centri confluiscano solo gli allievi iscritti presso le Autoscuole aderenti al Centro stesso che vengono annotati su apposito registro.

Non è consentito iscrivere allievi direttamente nel Centro,

Non è consentito riconoscere il Centro di Istruzione che abbia sede in Comune diverso da uno di quelli in cui siano dislocate le Autoscuole consorziate.

Gli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria "A" possono essere effettuati presso i Centri se questi sono provvisti di piste dichiarate idonee dal Ministro dei Trasporti,

L'Ufficio Provinciale della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, previa istanza del responsabile del Centro di Istruzione e verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dal presente articolo, è tenuto a riconoscere i Centri di Istruzione a tutti gli effetti legali. Conseguentemente, ne dà comunicazione all'Amministrazione Provinciale, che provvederà ad adeguare le dotazioni complessive del personale ed attrezzature di ciascuna delle Autoscuole consorziate.

Qualora al consorzio aderiscano Autoscuole aventi sedi in Comuni appartenenti a provincie diverse e limitrofi a quelli in cui è ubicato il Centro di Istruzione, il riconoscimento di cui al precedente comma è effettuato dall'Ufficio Provinciale della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede di detto Centro.

Detto Ufficio provvede alle relative comunicazioni alle autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione alle singole Autoscuole aderenti nonché ai direttori degli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione per i conseguenti adempimenti.

ART. 25

REGISTRI E SCHEDE

Le Autoscuole e i Centri di Istruzione curano la tenuta dei documenti vidimati dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'Autoscuola e contenenti gli elementi fondamentali appresso indicati:

- a) registro di iscrizione, data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito;
- b) registro delle lezioni teoriche numero del registro di iscrizione e generalità di ogni allievo che frequenta i corsi;
- c) scheda per l'ammissione all'esame di teoria: generalità di ogni singolo allievo numero del registro e categoria di patente e giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità alla prova d'esame;
- d) scheda per l'ammissione all'esame di guida generalità di ogni singolo allievo numero del registro e categoria di patente e giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità alla prova d'esame;
- e) registro degli allievi trasferiti dalle Autoscuole al Centro di Istruzione;
- f) libro giornale del rilascio di ricevute, così come previsto dalla Legge . 264/1991, nel caso in cui l'Autoscuola svolga anche attività di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore così come definito dall'art. 1 comma 1, del D.M.317/95.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), ed e) del presente articolo devono essere redatti e tenuti dal Centro di Istruzione in relazione all'insegnamento teorico e pratico, o solo teorico, o solo pratico degli allievi provenienti dalle Autoscuole consorziate che hanno costituito il Centro e annotato il trasferimento degli allievi al Centro stesso.

Tale centro provvede a riportare in apposito registro le generalità degli allievi inviati dalle Autoscuole consorziate annotando la rispettiva provenienza, nonché tutte le altre indicazioni contenute nella lettera a) del presente articolo.

Il registro di iscrizione, quello delle lezioni teoriche nonché le schede per l'ammissione all'esame di teoria e di guida degli allievi delle Autoscuole sono conformi ai modelli di cui agli allegati del D.M. 317/95.

ART 26

ADEGUAMENTO AUTOSCUOLE

Le Autoscuole autorizzate alla preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti di guida alle categorie "A" e "B" che richiedano, in ottemperanza all'art. 335 comma 10 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada l'autorizzazione di tipo "A" possono adeguarsi a quanto previsto per l'Autoscuola di tale tipo attraverso l'adesione ad un Consorzio.

Per i veicoli che rimangano in completa proprietà di un'Autoscuola o vengano conferiti ad un Consorzio, si deroga dalle caratteristiche tecniche di cui all'art.10 del presente Regolamento, purché rispondenti alle norme vigenti.

La dotazione per le esercitazioni di guida e per gli esami, deve comprendere veicoli corrispondenti alle categorie di patenti per le quali le Autoscuole sono autorizzate e deve essere di proprietà dell'Autoscuola.

ART.27

NORME FINALI

- 1) Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti speciali è ammesso l'utilizzo di veicoli multi adattati muniti di doppi comandi.
- 2) Le Autoscuole autorizzate all'insegnamento di tipo "A" ovvero A-B-C-D-E-CAP, possono altresì preparare candidati agli esami di idoneità per istruttore o insegnante di Autoscuola.
- 3) Le Autoscuole possono altresì effettuare corsi di aggiornamento per conducenti in relazione all'evolversi della normativa secondo le disposizioni emanate dal Ministro dei Trasporti.
- 4) Qualora vi sia una sentenza o una decisione di annullamento di un provvedimento di diniego dell'Inizio di attività di Autoscuola, a seguito di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l'atto con cui si provvede nuovamente in ordine all'istanza già presentata in sede amministrativa, non tiene conto dei limiti di contingentamento fissati dall'art 5 del presente Regolamento.
- 5) L'Attività è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
 - a) l'attività dell'Autoscuola non si svolge regolarmente;
 - b) il titolare non provvede alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano ritenuti più idonei dal competente Ufficio Provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C. ai fini del regolare funzionamento dell'Autoscuola.
- 6) L'Attività è revocata quando:

- a) siano venuti meno le capacità finanziarie e i requisiti morali del titolare;
 - b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'Autoscuola;
 - c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
- 7) Chiunque gestisce un'Autoscuola senza la Dichiarazione di Inizio Attività è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 520,00 a euro 2.070,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura della Scuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dalla Giunta Provinciale.
- 8) Chiunque insegna nelle Autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle Autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 104,00 a € 414,00.

Regolamento (in bollo)

**AL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI
CATANZARO**

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ Cod. Fisc. _____ e residente in _____
alla Via _____, in possesso dei requisiti Previsti dal Decreto
Ministeriale n° 301 del 03.08.90 e D. M. 317/95, dal Nuovo Codice della Strada approvato con D.
L. n° 285 del 30.04.92 e del vigente Regolamento Provinciale,

COMUNICA

l'apertura di una Scuola Guida nel Comune di _____ alla via

Data _____

FIRMA

All. 2

FAC- SIMILE N° 2 ISTANZA SUPPLENZA PERSONALE ART 7 (in bollo)

**AL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA
CATANZARO**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente alla via _____, titolare dell'Autoscuola " _____ " con sede nel Comune di _____ alla Via _____,

CHIEDE

di sostituire il Sig. _____ in qualità di _____ per un periodo di gg. _____ a decorrenza del _____ a norma dell'art. 7 del Regolamento Provinciale della vigilanza ed autorizzazione delle Scuole per conducenti di veicoli a motore.

Data _____

FIRMA

FAC- SIMILE COMUNICAZIONE DI TRESFERIMENTO SEDE Art. 20 (in bollo)

**AL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI
CATANZARO**

Il sottoscritto _____ nato a _____

Il _____ e residente a _____ alla

Via _____, titolare dell'Autoscuola

“ _____ -“ con de nel Comune di _____

alla Via _____

C OMUNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del Regolamento Provinciale, il trasferimento dell'Autoscuola di cui sopra dai locali di

Via _____ a quelli di

Via _____

All'uopo allega i documenti previsti dal citato art. 9 PUNTO "B" del Regolamento Provinciale e necessari per RENDERE EFFICACE il trasferimento della sede:

- 1) n. 2 planimetrie in scala 1:100, di cui una in bollo e una in carta semplice, redatta in forma tecnica e con l'indicazione delle quote, delle superfici e dell'altezza dei locali;
- 2) documento comprovante la proprietà dei locali o copia del contratto di locazione registrato o dell'atto di comodato registrato;
- 3) certificato di Destinazione d'uso Scuola Guida;
- 4) certificato di agibilità rilasciato dal Comune;
- 5) certificato Igienico Sanitario (ASL), destinazione d'uso "autoscuole";
- 6) certificato rilasciato dal Comune che attesti l'altezza prevista dal Regolamento Edilizio vigente per i locali ad uso commerciale

Data _____

F I R M A